



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

**IL TRIBUNALE DI FORLÌ**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 930/2017 R.G. passata in decisione con termini per le difese conclusionali fino all'8.10.2018, promossa da:

**[REDACTED]**  
rappresentati e difesi dall'avv. **[REDACTED]** del Foro di Ravenna, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. VERGA MANUELE a Forlì in via A. Fratti n. 18;

**OPPONENTI**

contro:

**CREDITO DI ROMAGNA s.p.a.**

rappresentato e difeso dall'avv. GAMBERINI ALBERTO e



dall'avv. RANDI DEBORA del Foro di Ravenna, con indirizzo P.E.C.

OPPOSTO

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 18.6.2018.

Tali conclusioni qui si intendono richiamate.

\*\*\*\*\*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia trae origine da decreto ingiuntivo ottenuto da Credito di Romagna s.p.a. nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] per l'importo di euro 293.064,38, oltre interessi e spese, inerente il saldo di due conti correnti.

Gli ingiunti hanno proposto opposizione assumendo che il credito azionato sarebbe indimostrato, che sarebbe stata illegittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale e che negli estratti sarebbero rappresentate alcune operazioni non autorizzate.

I motivi dell'opposizione sono dunque sufficientemente chiari e perciò è infondata l'eccezione di nullità della citazione.

Altrettanto infondata è però l'opposizione.



L'esistenza e l'entità del credito sono infatti allo stato dimostrati, oltre che dai documenti contrattuali, dagli estratti dei conti correnti, i quali estratti sono stati prodotti per il periodo che va fin dal momento della costituzione dei due rapporti, documentandone così le vicende e il saldo.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli opposenti, gli estratti dei conti correnti, pur non precludendo contestazioni relative alla validità del rapporto, sono tuttavia documenti idonei a dimostrare il credito nel giudizio di merito (Cass. 19.10.2016 n. 21092) in quanto non risultano contestati ed inoltre gli opposenti neppure ne hanno lamentato il mancato ricevimento.

Tanto più che gli opposenti hanno ritenuto di non insistere nella richiesta di consulenza d'ufficio, comportamento sicuramente valutabile ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c..

La circostanza che gli estratti conto non risultino mai contestati, valutata unitamente al fatto che gli opposenti non hanno insistito nella richiesta che un c.t.u. andasse a verificare i documenti della banca, rende del tutto inverosimile che vi siano operazioni riportate da detti estratti che non siano state autorizzate.

Del tutto infondata è infine la doglianza relativa alla capitalizzazione trimestrale in quanto la relativa clausola, contenuta nella sezione II e precisamente nell'art. 9 dei due contratti di conto corrente, era stata



specificamente approvata e la documentazione inerente le condizioni economiche esplicitava il tasso annuo e il periodo trimestrale di capitalizzazione.

L'opposizione deve dunque essere respinta e a ciò consegue la conferma del decreto e la condanna degli opposenti a pagare anche le spese del giudizio di opposizione.

Gli onorari della parte opposta relativi al giudizio di opposizione sono così liquidati: euro 1.688,00 per fase di studio, euro 1.114,00 per fase introduttiva, euro 6.941,00 per fase istruttoria, ed euro 2.935,00 per fase decisoria.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così provvede, previa reiezione dell'eccezione di nullità della citazione:

**1) RESPINGE l'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2017 pubblicato in data 16.1.2017 ed emesso su ricorso di CREDITO DI ROMAGNA s.p.a., confermando detto decreto e rigettando le domande degli opposenti;**

**2) CONDANNA [REDACTED]**



**a pagare al CREDITO DI ROMAGNA s.p.a. anche le spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in euro 12.678,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali 15%;**

**3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.**

Così deciso in data 12 ottobre 2018 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Forlì. (r.g. 930/2017)

il Giudice

Dott. Mazzino Barbensi

